

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2009

che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo, cadmio e mercurio

[notificata con il numero C(2009) 4187]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/443/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2002/95/CE la Commissione è tenuta a valutare talune sostanze pericolose vietate dall'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.
- (2) Taluni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio dovrebbero essere esentati dal divieto, dal momento che l'eliminazione di queste sostanze pericolose in detti materiali e componenti specifici è tuttora impraticabile per ragioni tecniche o scientifiche.
- (3) Non è ancora possibile sostituire il piombo nelle saldature di cavi sottili in rame con diametro pari o inferiore a 100 µm nei trasformatori di potenza.
- (4) Non è ancora possibile sostituire il piombo nello strato di rivestimento dei diodi ad alta tensione basati su un corpo di vetro allo zinco-borato.
- (5) Non è attualmente possibile sostituire il cadmio e l'ossido di cadmio nelle paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all'alluminio.
- (6) Le tecnologie necessarie a sostituire i circuiti analogici per il trattamento del suono, onde evitare l'uso di optoaccoppiatori al cadmio in tutte le applicazioni audio professio-

nali, dovrebbero essere disponibili a partire dal 31 dicembre 2009.

- (7) Attualmente non è possibile sostituire il mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg; la sostituzione dovrebbe tuttavia essere possibile a partire dal 1° luglio 2010.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE.
- (9) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE la Commissione ha consultato le parti interessate.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato della direttiva 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti da 33 a 38:

- «33. Piombo in saldature di cavi sottili in rame con diametro pari o inferiore a 100 µm nei trasformatori di potenza.
 - 34. Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet.
 - 35. Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori utilizzati in apparecchiature audio professionali fino al 31 dicembre 2009.
 - 36. Mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg fino al 1° luglio 2010.
 - 37. Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato.
 - 38. Cadmio e ossido di cadmio in paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all'alluminio.»
-